

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore delle famiglie utenti dei comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo serviti da infrastrutture energetiche di distribuzione di GPL e di aria propanata da destinare a sollievo degli oneri derivanti all'utenza dalla fornitura del servizio, in attuazione dell'articolo 4, commi da 16 a 19 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007)

- art. 1** finalità e modalità procedurali
- art. 2** soggetti beneficiari e requisiti
- art. 3** iniziative finanziabili
- art. 4** cumulabilità
- art. 5** ammontare del contributo
- art. 6** presentazione della domanda
- art. 7** comunicazione di avvio del procedimento
- art. 8** procedimento contributivo
- art. 9** revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo
- art. 10** sospensione dell'erogazione del contributo
- art. 11** rinvio
- art. 12** entrata in vigore
- allegato A** modello di domanda

art. 1 finalità e modalità procedurali

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore delle famiglie utenti esclusivamente dei comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo serviti da infrastrutture energetiche di distribuzione di GPL e di aria propanata da destinare a sollievo degli oneri derivanti all'utenza dalla fornitura del servizio, in attuazione dell'articolo 4, commi da 16 a 19 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).
2. Il procedimento contributivo è a titolarità regionale. Ai sensi del comma 18 dell'articolo 4 della legge regionale 20/2015 l'Amministrazione regionale si avvale dei Comuni interessati per le fasi di ricezione e valutazione delle domande.

art. 2 soggetti beneficiari e requisiti

1. I beneficiari del contributo sono i nuclei familiari, residenti e non residenti in edifici di civile abitazione, dei Comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo, dotati di un'utenza attiva allacciata alla rete di distribuzione di GPL e di aria propanata.
2. Possono beneficiare del contributo anche nuclei familiari non proprietari dell'immobile in cui è attiva l'utenza che siano intestatari della stessa ed abbiano sostenuto gli oneri derivanti dalla fornitura del servizio di distribuzione di GPL e aria propanata nel periodo di tempo di cui all'articolo 3 comma 1.

art. 3 iniziative finanziabili

1. Sono finanziabili i costi sostenuti dai nuclei familiari relativi ai metri cubi di GPL e di aria propanata addebitati dall'1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, e rilevabili dalle bollette emesse da ENI spa
2. Non saranno oggetto di finanziamento le domande relative ad utenze il cui consumo di GPL e aria propanata è inferiore a 40 metri cubi nel periodo di riferimento indicato al comma 1.
3. Ogni intestatario delle utenze sopra identificate può presentare una domanda per ogni utenza allo stesso riferibile.

art. 4 cumulabilità

1. Il contributo è cumulabile con altri incentivi pubblici, previsti dalle normative comunitarie, statali e regionali, purché non sia da queste diversamente stabilito.

art. 5 ammontare del contributo

1. Il contributo è concesso nella misura di euro 1,27 a metro cubo erogato alle utenze come sopra individuate, ed è determinato dal prodotto tra il contributo a metro cubo suddetto ed i metri cubi di gas combustibile addebitati risultanti dalle fatture della fornitura per il periodo di cui all'articolo 3 comma 1.
2. Il contributo è concesso nei limiti delle risorse disponibili, ed in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

art. 6 presentazione della domanda

1. I Comuni sono tenuti a pubblicare un avviso con cui informano la cittadinanza circa le modalità ed i termini di presentazione delle domande a valere sul presente regolamento.
2. Al fine di garantire parità di trattamento a tutti gli aspiranti beneficiari i Comuni sono tenuti a pubblicare l'avviso per la presentazione delle domande il giorno di entrata in vigore del presente regolamento. La presentazione della domanda deve avvenire entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'avviso stesso.
3. La domanda di contributo è presentata dal titolare dell'utenza al Comune presso il quale la stessa è attiva ed è consegnata esclusivamente a mano.
4. La data e l'ora del ricevimento della domanda sono determinate dalla data del timbro apposto dal Comune e dall'ora di ricezione indicata dall'addetto incaricato.
5. La domanda, secondo il modello di cui all'allegato A del presente regolamento, in regola con le disposizioni in materia di bollo, è sottoscritta dal titolare dell'utenza a pena di inammissibilità.
6. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:
 - a) Copia delle fatture relative alla fornitura attestanti i metri cubi addebitati nel periodo dal 1/1/2014 al 31/12/2014 e riportanti i dati identificativi del titolare dell'utenza
 - b) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante la titolarità dell'utenza in capo al soggetto richiedente per il periodo considerato e per la quale si chiede il contributo a sollievo degli oneri sostenuti per i consumi rilevati a carico della stessa ;
 - c) Copia del documento di identità del sottoscrittore
7. Sono inammissibili le domande pervenute oltre i termini di cui al comma 2 del presente articolo.

art. 7 comunicazione di avvio del procedimento

1. La Regione dà comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti che presentano domanda di contributo ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000.

art. 8 procedimento contributivo

1. La concessione del contributo avviene a seguito della conclusione di una procedura valutativa svolta dal Comune secondo la modalità del procedimento a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000.

2. Gli adempimenti successivi alla presentazione delle domande in capo ai singoli Comuni, ai fini della tempestiva adozione della graduatoria ed al conseguente impegno delle risorse, sono definiti in apposito decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna.
3. La graduatoria degli interventi ammessi a contributo è approvata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ed è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
4. Con l'approvazione della graduatoria di cui al comma 3 sono altresì dichiarate non ammissibili a contributo le domande prive dei requisiti di ammissibilità ai sensi degli articoli 2 e 3.
5. La concessione del contributo, secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti delle risorse prenotate, è disposta dal Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna, il quale assume contestualmente l'impegno di spesa a favore del beneficiario, entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria di finanziamento. Contestualmente alla concessione si provvede all'approvazione della rendicontazione ed alla liquidazione del contributo.

art. 9 revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo

1. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato per:
 - a) rinuncia del beneficiario;
 - b) accertamento della falsità delle informazioni, dichiarazioni e documentazione prodotte dal beneficiario;
 - c) violazioni di norme espressamente sanzionate con la revoca dei finanziamenti pubblici.
2. La revoca e la riduzione del contributo comportano la restituzione da parte del beneficiario delle somme eventualmente percepite, secondo quanto previsto dal titolo III, capo II, della legge regionale 7/2000.

art. 10 sospensione dell'erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo può essere sospesa quando ricorrono le circostanze previste dall'articolo 47 della legge regionale 7/2000.

art. 11 rinvio

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni normative della legge regionale 7/2000.

art. 12 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A

MODELLO DI DOMANDA

per la concessione dei contributi a favore delle famiglie utenti dei comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo serviti da infrastrutture energetiche di distribuzione di GPL e di aria propanata da destinare a sollievo degli oneri derivanti all'utenza dalle fornitura del servizio, in attuazione dell'articolo 4, commi da 16 a 19 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007)

MARCA DA BOLLO

TIMBRO PROTOCOLLO

ORA ARRIVO

Al
COMUNE DI _____
Via

Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di titolare dell'utenza n. _____ attiva in Comune di _____ per la fornitura di gas combustibile fornito da ENI spa a favore dell'edificio di civile abitazione sito in piazza/via _____ n. civico _____, codice fiscale _____

Visto l'articolo 4, commi da 16 a 19, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007);

Visto il regolamento regionale di esecuzione della predetta legge;

CHIEDE

la concessione del contributo previsto dall'articolo 4, commi da 16 a 19, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 a sollievo degli oneri sostenuti dal 1/1/2014 al 31/12/2014 per i consumi rilevati a carico dell'utenza sopra identificata.

Il contributo richiesto è pari ad euro _____ (€ 1,27 x _____ mc addebitati nel periodo di riferimento)

Il sottoscritto comunica che ai fini dell'accreditamento del contributo, il versamento dovrà essere effettuato sul seguente conto corrente:

INTESTATARIO:

CONTO CORRENTE APERTO PRESSO:

AGENZIA:

CODICE IBAN:

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e della decadenza dai benefici prevista dall'articolo 75 del medesimo decreto, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, relativo alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, che:

- il sottoscritto è in possesso dei requisiti per l'accesso al contributo
- il sottoscritto è il titolare dell'utenza sopra specificata per il periodo considerato e per la quale si chiede il contributo a sollievo degli oneri sostenuti per i consumi rilevati a carico della stessa ;

Il sottoscritto dichiara altresì di esonerare codesta Amministrazione regionale e la tesoreria regionale da ogni responsabilità per errori in cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente istanza, e per effetto di mancata comunicazione, nelle dovute forme, di variazioni successive.

Allega alla presente domanda la seguente documentazione:

- a) Copia delle fatture delle forniture attestanti i metri cubi erogati nel periodo dal 1/1/2014 al 31/12/2014
- b) Fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell'art.38 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Luogo e data _____

Firma _____

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali)

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali), i dati personali forniti con le domande di finanziamento e la documentazione prevista e richiesti ai fini della valutazione delle domande sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente regolamento e possono essere comunicati al Comune ed ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti dei ammissibilità delle domande medesime, pena l'esclusione dai finanziamenti. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Responsabile del trattamento dei dati è il Servizio coordinamento politiche per la montagna.

VISTO: IL PRESIDENTE